

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1700

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO
Vittoria, PAGANO e ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2002

—————

Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura
e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una urgente, non più rimandabile attenzione alla sorte del libro riceve giustificazioni e stimoli anche dal progressivo impoverimento della lingua, causato dal sempre più diffuso costituirsi nel costume nazionale, soprattutto fra i giovani, di gerghi prodotti dalla cultura mediatica, in generale, e telematica, in particolare. Fatta di codici e convenzioni, di segni e simboli che velocizzano - al tempo stesso banalizzandolo e disperdendolo - il linguaggio, questa cultura insidia del linguaggio il patrimonio tra i più nobili dell'identità del Paese. Da qui la necessità di un intervento equilibratore, che favorisca arricchimenti e non impoverimenti della cultura nazionale. Il disegno di legge in esame vuole fornire strumenti adeguati alla diffusione del libro e della lettura e riaffermare il loro valore come strumento insostituibile di conoscenza e di formazione culturale dei cittadini e vuole essere un completamento di quanto già stabilito dalla legge 7 marzo 2001, n. 62. Questa legge, oltre a dare una definizione del prodotto editoriale e a prevedere una serie di interventi a favore del settore editoriale, stabiliva la disciplina del prezzo dei libri. Nel decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, si stabiliva un periodo di sperimentazione, della durata di 12 mesi a partire dal 1° settembre 2001, al termine del quale si sarebbero dovute adottare le opportune misure. La sperimentazione avrebbe dovuto essere monitorata da un comitato il quale, tuttavia, a tutt'oggi non si è mai riunito e non ha mai prodotto alcun atto ufficiale. È chiaro che, fino al momento in cui non ci sarà chiarezza sui risultati della sperimentazione, non sarà possibile e non sarà opportuno intervenire con una nuova legge su questa materia.

La presente proposta vuole intervenire quindi non su tutta la materia, ma esclusivamente sulla questione della promozione, della diffusione e del sostegno alla creazione e al consumo di prodotti editoriali.

È noto che in Italia il «consumo» sistematico od occasionale di libri riguarda una percentuale ancora troppo bassa della popolazione: solo 55 italiani su 100 sono lettori occasionali o abituali di libri, a fronte dei 69 della Francia, dei 72 della Germania e dei 76 della Gran Bretagna. Tra le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, quella della promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale assume dunque, in questo quadro, un grande rilievo.

Per assolvere a questa funzione il presente disegno di legge delinea un complesso di misure, che si riassumono per punti qualificanti.

Va detto, anzitutto, che, nella definizione normativa recata dal testo, il prodotto editoriale, e quindi il libro, è preso in considerazione non soltanto nella tradizionale veste cartacea, ma anche nella nuova forma che esso è destinato ad assumere in conseguenza della crescente tendenza all'uso delle tecnologie informatiche. Il disegno di legge intende, infatti, sostenere anche la trasformazione del prodotto editoriale verso nuovi scenari aperti al mercato delle tecnologie.

Gli interventi proposti sono ispirati a promuovere il libro come bene da «consumare» per la crescita civile della nostra società. A questo fine, è attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di promuovere e di organizzare campagne di invito alla lettura attraverso la stampa e la televisione e, di intesa con le associazioni degli

editori, distributori, bibliotecari e consumatori, eventi nazionali di promozione del prodotto editoriale.

Nell'intento di avvicinare ai libri il maggior numero possibile di cittadini, la proposta adotta provvidenze in favore delle biblioteche di pubblica lettura, in ragione del fatto che queste sono capillarmente disseminate sul territorio e dunque costituiscono il luogo elettivo per l'opera di sollecitazione e di invito alla lettura. Sono a questo scopo previste misure di sostegno a progetti, presentati in particolare dalle stesse biblioteche, di incremento, di catalogazione e di inventariazione del patrimonio librario, di invito alla lettura, con particolare attenzione alle iniziative finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere i giovani.

Coerenti con gli intenti delineati sono anche quelli finalizzati al sostegno dell'editoria di elevato valore culturale e agli esportatori di prodotti editoriali italiani. Va detto che, anche in questo caso, si è totalmente sostituito il modello dell'intervento diretto con quello dell'intervento indiretto.

Una particolare attenzione è dedicata alle iniziative idonee a diffondere la conoscenza del libro italiano nei Paesi stranieri, nel duplice intento di favorire la diffusione della cultura italiana all'estero - che è un'altra delle «missioni» attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dal decreto legislativo n. 368 del 1998 - e di promuovere fortemente, anche per questa via, i prodotti editoriali nazionali.

Il disegno di legge non trascura, infine, il momento della creazione dell'opera. Il conferimento di borse di lavoro e di prestiti d'onore agli autori ha lo scopo di contribuire, appunto, alla produzione di nuove opere, poichè sostiene il lavoro degli autori, con interventi mirati di sostegno a progetti di studio e di ricerca e con possibilità di verifica sui risultati. Lo stesso meccanismo, applicato ai traduttori - ai quali viene riconosciuto un ruolo non meno importante di quello dell'au-

tore - consente di sostenere la traduzione di opere di narrativa, saggistica, poesia e drammaturgia, così da incrementare l'offerta culturale nel nostro Paese.

Per la gestione del complesso delle funzioni delineate, il provvedimento prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, costituisca, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Centro per la promozione del libro e della lettura. La costituzione del nuovo soggetto, di natura privata, consentirà di coinvolgere le altre amministrazioni dello Stato interessate, per profilo istituzionale, nonché altri soggetti pubblici e, soprattutto, soggetti privati, nel raggiungimento dell'obiettivo di favorire la diffusione della cultura e del prodotto editoriale italiani: obiettivo che si considera prioritario e strategico. Al Centro sono anche affidati compiti di osservatorio del libro e della lettura e, in particolare: di studio e monitoraggio delle dinamiche del settore, con particolare riferimento alla produzione editoriale e al consumo dei libri; di proposta delle iniziative da adottare per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura e per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea; di informazione gratuita sulla produzione editoriale nazionale, sulle provvidenze adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero.

Sono anche previsti interventi relativi alle biblioteche scolastiche, nonché misure di agevolazione agli studenti per l'acquisto di libri di testo attraverso il ricorso al credito agevolato e ai prestiti d'onore, nonché agevolazioni a librai, editori e quanti sono coinvolti nella creazione e differenziazione del libro. Tali disposizioni (articolo 10, comma 2) mirano altresì a uniformare la nostra legislazione ai costumi prevalenti in Europa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La diffusione della lettura ha un insostituibile valore sociale, in quanto, consentendo la circolazione delle idee, delle informazioni e dei saperi, contribuisce alla formazione e alla crescita della persona.

2. Il libro, su qualsivoglia supporto, è uno degli strumenti attraverso i quali si trasmette la cultura e la memoria del Paese; esso favorisce lo sviluppo della democrazia e l'affermazione dell'identità nazionale.

3. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) prodotto editoriale: il libro e ogni altro prodotto realizzato su supporto cartaceo o informatico, destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini e simboli, anche accompagnati da suoni e immagini in movimento, purché complementari e non preponderanti rispetto al testo scritto e alle immagini fisse, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il prodotto editoriale è distribuito. Il prodotto editoriale di elevato valore culturale si caratte-

rizza per il rigore scientifico con il quale gli argomenti sono trattati;

b) editore: il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la pubblicazione di prodotti editoriali;

c) distributore: il soggetto che svolge come attività prevalente la diffusione e la commercializzazione dei prodotti editoriali;

d) biblioteca: la struttura organizzata per rendere un servizio pubblico di fruizione dei prodotti editoriali individuati come pertinenti e peculiari al proprio servizio informativo, culturale e sociale;

e) libreria: l'impresa rivolta in modo prevalente e continuativo alla vendita di prodotti editoriali al consumatore finale.

3. Al prodotto editoriale si applica l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente suo elemento identificativo, esso è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della citata legge.

Art. 3.

(Promozione dei prodotti editoriali e della lettura)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. In particolare:

a) organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con le associazioni culturali, con le associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, di concerto con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produ-

zione editoriale italiana e la promozione della lettura e, in particolare, «giornate della lettura», quali iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

b) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura)

1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con re-

golamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 5.

(Diffusione all'estero dei prodotti editoriali)

1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, di concerto con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.

Art. 6.

(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori)

1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono

definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 7.

*(Centro per la promozione del libro
e della lettura)*

1. Il Ministero provvede alla costituzione della fondazione denominata «Centro per la promozione del libro e della lettura», ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, e in particolare il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura e, in particolare, quelli di cui agli articoli da 3 a 6.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso a una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche.

Art. 8.

(Biblioteche scolastiche)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico.

Art. 9.

(Agevolazione per gli studenti)

1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

Art. 10.

(Facilitazioni)

1. Gli editori e i librai sono autorizzati ad avvalersi della spedizione postale in abbonamento.

2. I soggetti di cui al comma 1, in via sperimentale e per tre anni, sono esentati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dei libri da loro stampati, al fine di conseguire la piena corrispondenza tra il prezzo di copertina e il prezzo di vendita del libro.

Art. 11.

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per le finalità indicate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

